

**Procedure e termini per iscrizioni,
immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e
ricongiunzioni delle carriere universitarie**

Articolo 0 Imposta di bollo

Le istanze di immatricolazione, di interruzione temporanea e di rinuncia agli studi, qualora presentate in formato cartaceo, sono soggette ad imposta di bollo per l'importo attualmente previsto di € 14,62.

Articolo 1 Procedura per l'immatricolazione e l'iscrizione

1.1 Immatricolazione

Per l'immatricolazione ai corsi di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per i corsi ad accesso programmato i termini e le modalità di ammissione sono definiti nei relativi bandi di concorso.

Chi intenda immatricolarsi all'Università di Pisa è tenuto a formalizzare la richiesta mediante la sottoscrizione di un formulario contenente:

- a) le generalità, la residenza e il codice fiscale;
- b) il titolo di studio posseduto;
- c) il corso di studi prescelto;
- d) la dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi universitari presso una università italiana¹.

Al formulario devono essere allegati i seguenti documenti:

- attestazione di pagamento della tassa regionale e della prima rata della tassa universitaria o documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione;
- fotocopia di un documento di identità;
- fototessera;
- se il titolo di studio è conseguito all'estero devono essere allegati anche i documenti previsti dalle disposizioni emanate dal MUR.

1.2 Rinnovo iscrizione

Lo studente rinnova l'iscrizione mediante il pagamento della I rata della tassa universitaria o la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Sono tenuti ad iscriversi anche gli studenti che prevedano di laurearsi entro il 31 maggio dell'anno successivo.

1.3 Corsi singoli

Chi intenda iscriversi ai corsi singoli deve presentare:

- 1) apposito formulario, contenente la dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto presso una università italiana
- 2) attestazione di pagamento della relativa tassa prevista dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'a.a. 2008/2009.

Per l'iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato, la richiesta è sottoposta al parere dell'organo accademico competente. Pertanto, in caso di mancato accoglimento di detta richiesta, le tasse di cui al punto 2) saranno interamente rimborsate.

Per l'iscrizione ai corsi singoli non è prevista alcuna scadenza, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Per quanto riguarda la richiesta di frequenza di "ADO" (Attività Didattiche Opzionali) attivate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, la richiesta di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2008 e per non più di 6 ADO.

Gli esami devono essere superati entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda..

¹ Ai sensi della delibera n. 413 del Senato Accademico del 28 ottobre 2003, per non contemporanea iscrizione deve intendersi:

1. divieto di contemporanea iscrizione a diversi corsi di laurea e/o laurea specialistica;
2. divieto di contemporanea iscrizione a diverse scuole di specializzazione e/o corsi di dottorato di ricerca;
3. possibilità di contemporanea iscrizione a un corso di laurea o di laurea specialistica e una scuola di specializzazione o dottorato di ricerca, a condizione che non siano entrambi a frequenza obbligatoria;
4. possibilità di contemporanea iscrizione ad un master (sia di I che di II livello) e qualsiasi altro corso di studio, a condizione che non siano entrambi a frequenza obbligatoria;
5. l'obbligo, per lo studente che vinca nello stesso anno accademico dottorato e scuola di specializzazione, di optare per uno dei due corsi.

1.4 Iscrizione per la prima volta ai corsi di laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico

Per l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso di un titolo di studio universitario riconosciuto idoneo dalla normativa vigente. Le modalità e i requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo.

Chi intenda iscriversi all'Università di Pisa al primo anno di un corso di laurea specialistica è tenuto a formalizzare la richiesta secondo le modalità previste all'art. 1.1.

Lo studente dell'Università di Pisa che consegue il titolo di laurea triennale ed intende proseguire ad un corso di laurea specialistica nello stesso anno accademico, può formalizzare l'iscrizione in fase di presentazione della domanda di laurea secondo la procedura telematica².

La formalizzazione dell'iscrizione avviene a prescindere dall'eventuale debito formativo. Qualora lo studente non accetti la delibera relativa al debito formativo, l'iscrizione è annullata e la prima rata della tassa universitaria è trattenuta a titolo di oneri amministrativi. Solo nel caso in cui il numero di crediti riconosciuti sia inferiore a 120 è rimborsato l'intero ammontare di tasse pagate.

Articolo 2 Termini per l'immatricolazione e l'iscrizione

2.1 Termini per l'immatricolazione e l'iscrizione

I termini per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale a ciclo unico decorrono dal 23 luglio 2008 fino al 30 settembre 2008. Oltre tale data è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 31 ottobre 2008, a € 100,00 entro il 1 dicembre 2008, a € 150,00 dopo il 1 dicembre 2008.

Oltre il 31 dicembre 2008 non è comunque consentita l'immatricolazione.

I medesimi termini si applicano per il rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico.

I termini per l'immatricolazione ai corsi ad accesso programmato sono stabiliti dai rispettivi bandi di ammissione.

2.2 Termini per l'iscrizione per la prima volta ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico

I termini per l'iscrizione per la prima volta ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico decorrono dal 23 luglio 2008 fino al 31 dicembre 2008², senza possibilità di deroghe anche con indennità di mora. Gli studenti che conseguano il titolo di laurea triennale in altro ateneo dopo il 31 dicembre 2008, possono, in deroga alla scadenza prevista, presentare la relativa domanda entro il 28 febbraio 2009.³

2.3 Preiscrizione

Gli studenti che conseguano il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2008, possono presentare domanda di preiscrizione alla laurea specialistica per l'a.a. 2009/2010. In tal caso, per l'a.a. 2008/2009 valgono le tasse calcolate per il corso di laurea triennale.

Gli studenti preiscritti che rinnovano l'iscrizione per l'a.a. 2009/2010 sono ammessi al primo anno di corso.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare la domanda di preiscrizione gli studenti dell'Università di Pisa che, in relazione alla data di conseguimento del titolo, avrebbero potuto regolarmente iscriversi entro il 31 dicembre 2008.

Lo studente preiscritto è considerato a tutti gli effetti iscritto all'Università di Pisa.

Articolo 3 Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

- formalizzare la richiesta su apposito modulo;
- restituire il libretto universitario e la tessera magnetica;

² Nel caso di iscrizione ad una laurea specialistica nello stesso anno accademico per il quale lo studente abbia conseguito un titolo di laurea triennale all'Università di Pisa, è fatta valere tutta la documentazione associata allo studente (matricola, libretto, tessera magnetica, fascicolo personale,...).

³ I medesimi termini si applicano agli studenti che, già in possesso di una laurea triennale conseguita presso la facoltà di Farmacia, intendano proseguire su una laurea specialistica a ciclo unico della medesima facoltà

- essere in regola con la posizione contributiva nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'a.a. 2008/2009.

Non è prevista alcuna scadenza amministrativa.

Articolo 4 Passaggio ad altro corso di studio

Il passaggio di corso è formalizzato mediante apposita procedura telematica, salvo quanto previsto al comma successivo.

Non è prevista alcuna scadenza amministrativa per chi intenda passare ad altro corso di studio.

Per i corsi di studio ad accesso programmato il passaggio è consentito solo nel caso in cui lo studente si sia collocato in posizione utile nella relativa graduatoria. La formalizzazione del passaggio avviene contestualmente all'accettazione del posto nei termini stabiliti dai bandi.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel precedente corso di studi.

Articolo 5 Trasferimento da altro ateneo

L'Università di Pisa provvede a comunicare allo studente l'avvenuta ricezione del "foglio di congedo" trasmesso dall'università presso cui è stata presentata la domanda di trasferimento. Entro 90 giorni dalla comunicazione, lo studente è tenuto ad iscriversi secondo le modalità previste all'art.1.1: trascorso tale termine il "foglio di congedo" è restituito all'università di provenienza.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel corso di studi originario, anche in merito ai debiti formativi valutati ma non assolti. Qualora lo studente non accetti la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti l'iscrizione è annullata, le tasse pagate interamente rimborsate e il "foglio di congedo" restituito all'università di provenienza.

Gli iscritti a corsi ad accesso programmato presso altri atenei, che intendano trasferirsi allo stesso corso, devono richiedere entro il 30 settembre 2008 il "nulla osta" all'Università di Pisa. I "nulla osta" sono rilasciati sulla base del numero fissato dai consigli dei corsi di studio che a tal fine tengono conto delle risorse disponibili e degli studenti già iscritti.

Le modalità di rilascio dei "nulla osta" sono definite con apposito decreto rettorale.

Articolo 6 Trasferimento ad altro ateneo

Lo studente che intenda trasferirsi dall'Università di Pisa ad altra università deve:

1. formalizzare la richiesta entro il 1 dicembre 2008. Per la domanda presentata oltre tale termine, il trasferimento è accolto con disposizione dirigenziale, se giustificato da gravi e comprovati motivi;
2. consegnare libretto e tessera magnetica;
3. effettuare un versamento corrispondente alla prima rata della tassa universitaria per oneri amministrativi. Se già iscritto lo studente non è tenuto ad alcun ulteriore pagamento.

Per i corsi ad accesso programmato lo studente deve dichiarare che nulla osta al trasferimento presso l'ateneo prescelto.

Articolo 7 Abbreviazione di corso

Lo studente già in possesso di un titolo accademico, che intenda immatricolarsi ad altro corso di studi, chiedendo il riconoscimento della precedente carriera, è tenuto a presentare istanza, completa della documentazione di cui all'art.1.1, entro i termini previsti all'art. 2 relativi al corso di studio di interesse.

Qualora lo studente non accetti la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, l'iscrizione è annullata e le tasse pagate interamente rimborsate.

Per quanto riguarda le iscrizioni con abbreviazione di corso ai corsi di laurea ad accesso programmato, l'ammissione è subordinata al numero di posti disponibili determinati dalle relative Facoltà ed ai criteri di selezione stabiliti con apposito decreto rettorale.

Articolo 8 Interruzione temporanea degli studi

È esonerato dalla contribuzione universitaria, su apposita istanza, lo studente che chieda di interrompere temporaneamente gli studi per lo stesso anno accademico a causa di uno dei seguenti e documentati motivi:

- a) svolgimento del servizio civile volontario;
- b) maternità e puerperio;
- c) infermità gravi e prolungate;
- d) gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio, se documentati.

Non è possibile richiedere l'interruzione con effetto retroattivo.

L'istanza è accolta con disposizione dirigenziale, previo parere della Commissione permanente "Didattica ed attività studentesche" se trattasi di casi non precedentemente valutati.

L'interruzione temporanea degli studi comporta l'esonero dalle tasse per l'anno accademico di interruzione e il non avanzamento nella carriera, con conseguente impossibilità di acquisire firme di frequenza per l'anno accademico cui l'interruzione si riferisce e di sostenere esami nei dodici mesi successivi alla data di decorrenza dell'interruzione medesima.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione può presentare il rinnovo dell'iscrizione e l'eventuale domanda di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità.

Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate.

Articolo 9 Ricongiunzione della carriera e riconoscimento crediti per carriera rinunciata o decaduta

Lo studente che intende ricongiungere la sua carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici è tenuto a:

- essere in regola con la posizione contributiva degli anni accademici in cui è stato iscritto;
- pagare l'intera contribuzione per l'anno accademico per il quale può compiere atti di carriera;
- pagare € 100,00 per ogni anno accademico precedente, fino ad un massimo di € 1.100,00.

Lo studente che, dopo aver rinunciato agli studi, presso l'Università di Pisa si iscriva nuovamente, qualora chieda il riconoscimento degli esami sostenuti, dovrà pagare la contribuzione calcolata secondo le previsioni di cui al primo comma. Se la rinuncia si protrae per un periodo inferiore ai due anni accademici, tale studente dovrà pagare l'intera contribuzione anche per l'anno accademico in cui ha rinunciato, sulla base dell'eventuale RID presentato, comprese le more.

Lo studente che, ottiene il riconoscimento di crediti formativi per carriere svolte in altre università ma non concluse per decadenza o rinuncia, dovrà pagare € 500,00.

Articolo 10 Accessibilità ai corsi precedenti alla riforma

Non è più possibile accedere ai corsi precedenti alla riforma tramite trasferimento, passaggio e abbreviazione di corso.

È invece possibile accedere ai corsi precedenti alla riforma tramite ricongiunzione solo a condizione che:

- a) lo studente sia stato iscritto all'Università di Pisa e abbia all'attivo nella carriera pregressa un numero di anni di iscrizione corrispondente alla durata del corso stesso;
- b) lo studente presenti la relativa domanda entro il 31 maggio 2009, per l'anno accademico 2007/2008 per un corso di laurea quinquennale e previo pagamento dell'intera contribuzione per lo stesso anno accademico, oppure entro il 31 maggio 2010, per l'anno accademico 2008/2009 per un corso di laurea sessennale.

In qualsiasi caso, è consentito ricongiungere ad un corso di studio pre riforma allo studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso di laurea e debba discutere soltanto la tesi finale di laurea.